



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI

Prot. n. 1437

Brindisi, 20/11/2013

Ill.mo Sig. On.le
Dott. Enrico Zanetti
Suo indirizzo e-mail

e p.c. Al Commissario
Straordinario del CNDCEC
Prof. Dott. Giancarlo Laurini
Suo indirizzo e-mail

e p.c. A tutti gli Ordini d'Italia
Alla ADC
Alla AIDC
Alla ANC
Alla ANDOC
Alla UNAGRACO
Alla UNGDCEC
Alla UNICO
Loro indirizzi e-mail

OGGETTO: Crediti formativi del revisore legale

Gentilissimo Enrico,

Ti scrivo queste note appena tornato da Roma dove, avendo partecipato all'incontro egregiamente organizzato dal Commissario Straordinario, Prof. Laurini, ho potuto apprezzare il Tuo intervento nei confronti del quale non posso che esprimere la totale approvazione mia personale e dei Consiglieri dell'Ordine che mi onoro di presiedere.

Come Ti ho brevemente anticipato al termine del suddetto incontro, mi permetto segnalarti un problema assolutamente finora trascurato che, strettamente collegato alla questione del riconoscimento dell'equipollenza tra DD.CC. e Revisori Legali, potrebbe essere affrontato e risolto grazie al Tuo interessamento.

E' a tutti noi noto che, con l'entrata in vigore del Dec.Lgs. n.39/2010 che ha disciplinato l'attività professionale del Revisore Legale, è stato previsto anche l'obbligo di formazione ed aggiornamento per tutti gli iscritti secondo il Regolamento che, così come si

è detto nel corso dell'incontro di Roma, sembra abbia ormai avuto parere positivo dal Consiglio di Stato.

I corsi in questione devono avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell'articolo 4 del Dec. Lgv. n. 39/2010, nonché le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in conformità a specifici programmi definiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Secondo la bozza del Regolamento in questione (che dovrebbe coincidere con quella approvata), l'obbligo di formazione continua si considererà assolto laddove il revisore acquisisca almeno 60 crediti formativi triennali, con un minimo di 15 crediti annuali, attraverso la partecipazione a relazioni ed interventi in convegni, seminari, corsi e master.

A tal fine, il *MEF* dovrebbe predisporre un apposito programma di formazione attraverso proprie strutture ovvero attraverso convenzioni da sottoscrivere con enti, pubblici o privati.

Gli obblighi formativi, come si è anticipato, scatteranno anche con riferimento ai soggetti iscritti nel registro del tirocinio, i quali – ai fini del rilascio dell'attestazione del certificato di compiuto tirocinio – saranno obbligati ad ottenere almeno 90 crediti formativi, con un minimo di 25 crediti annuali.

Allo stato attuale, pur se nessun ente formatore è in grado di fornire la garanzia per la quale i corsi già posti in essere saranno riconosciuti dal *MEF*, vi sono soggetti – non appartenenti al nostro Ordine, leggi *Istituto Nazionale Revisori Legali* – che si stanno dando un gran da fare per l'organizzazione di tali corsi –, quasi garantendo che la frequenza di essi possa essere pienamente riconosciuta a posteriori. Tali soggetti sono gli stessi che hanno iniziato quella battaglia contro tutti noi dottori commercialisti italiani, arrivando persino ad affermare che in merito alla regolamentazione *“dell'attività di libero professionista di revisore legale va solo rispettata la legge che ha recepito le regole dettate dall'Unione Europea”* e che *“Il recente parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia ha evidenziato la necessità di eliminare l'equipollenza tra commercialisti (consulenti di parte) e revisori legali (professionisti super partes), ed è un passo decisivo e irreversibile per dotare anche il sistema economico italiano di un controllo contabile ispirato alla trasparenza ed alla terzietà”*.

Replicare a tali stupidaggini significherebbe perder tempo; qui è necessario unicamente ricordare e difendere, come da Te e dal Commissario più volte ripetuto, la professionalità dei dottori commercialisti non per pura e semplice presa di posizione, ma solamente per tutela delle nostre competenze e della nostra preparazione, acquisite con lunghi anni di studio, con il superamento di un esame di stato in virtù del precetto costituzionale e di operatività sul campo (fa davvero sorridere l'affermazione secondo la quale noi saremmo i consulenti di parte e gli iscritti all'*INRL* i professionisti *super partes*).

Il Dec.Lgv. n. 39/2010 stabilisce che l'esame di idoneità professionale ha lo scopo di accertare il possesso delle conoscenze teoriche necessarie all'esercizio dell'attività di revisione legale e della capacità di applicare concretamente tali conoscenze e verte in particolare su una serie di materie, quali (le ricordo a me stesso), contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, principi contabili nazionali e internazionali, analisi finanziaria, gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionale e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica

professionale della revisione, diritto civile e commerciale diritto societario, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, informatica e sistemi operativi, economia politica, aziendale e finanziaria, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica.

E' facile rilevare che le materie in questione sono le stesse che sono oggetto di quanto stabilito dal *CNDCEC* in materia della nostra Formazione Professionale Continua per cui, costringere un dottore commercialista - Revisore Legale, ad acquisire ulteriori 60 crediti, in aggiunta ai 30 previsti dal regolamento del nostro *CNDCEC* per l'esercizio della professione, mi sembra davvero eccessivo.

Ed allora, dal momento che le materie nelle quali devono essere raccolti i crediti per la revisione legale sono pressoché identiche a quelle richieste dal nostro regolamento in tema di *FPC* è oltremodo evidente una duplicazione dell'adempimento.

Se, poi, un dottore commercialista volesse essere anche revisore degli enti locali e mediatore, considerato che anche per tali qualifiche è necessario acquisire ulteriori crediti professionali, ne consegue che ognuno di noi finirebbe per svolgere per professione quella di "raccoltitore di crediti", trascurando i veri problemi quotidiani professionali che affliggono le aziende da noi seguite e rinnegando la nostra vera identità di "Cavaliere dell'amministrazione, maestro e magistrato in materia di conti e bilancio, signore delle sistemazioni amichevoli".

Mi permetto, quindi, segnalarTi quanto sopra in modo che Tu possa fare quanto nelle Tue possibilità perché sia riconosciuto normativamente - analogamente a quanto è stato previsto per gli avvocati in tema di mediazione con la loro iscrizione di diritto tra l'elenco dei mediatori - l'esonero per i Revisori Legali iscritti anche all'*ODCEC* dall'ottenimento dei crediti formativi previsti dal Dec.Lgv. n. 39/2010; l'alternativa a tanto sarebbe quella di far riconoscere validi ed efficaci, anche ai fini di quanto previsto dal Dec.Lgv. n. 39/2010, i crediti acquisiti per la nostra *FPC*.

Ti ringrazio per l'attenzione dedicatami e Ti chiedo di scusarmi se sono stato forse prolisso ma, dal momento che penso che sia giunta l'ora di pensare alle cose concrete a difesa della nostra fin troppo bistrattata professione, mi sono permesso scriverTi questa mia poiché credo che oggi pochi, insieme a Te, possano provvedere a tanto.

Congratulandomi ancora per il Tuo brillante intervento, Ti porgo, con profonda stima ed amicizia, i miei più

cordiali saluti.

Il Presidente
dell'*ODCEC* di Brindisi
Giovanni Fabio Aiello



G. Aiello